

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 3

Adunanza 28 gennaio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ARIGNANO - VARIANTE PARZIALE  
N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 33 - 16399/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Arignano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-28798 del 22/11/1983 e successiva Variante, approvata con D.G.R. n. 44-25229 del 05/08/1998;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 2 del 18/02/2002, la Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 25/10/2002, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e trasmesso alla Provincia, in data 16/12/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Arignano sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 858 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 818 ettari di collina; dei quali 477 ettari presentano pendenze inferiori al 5° e 341 hanno pendenze tra i 5° e i 20°;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Area Chieri*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 119 e n. 121;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Serra, Rio del Lago, Rio di Arbietto, Rio Moano, Rivo Bussetto, Rivo del Mulino, Rivo di Mombello e Rio Valle Vergnano;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua nel territorio circa 11 ettari interessati da frane quiescenti areali;
- tutela ambientale:
  - l'intero territorio comunale è compreso nell'unità di paesaggio della *Collina Torinese*, inclusa dal P.T.C. tra le *aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Arignano, con la deliberazione testè citata, propone, le seguenti modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- inserimento di una rotonda sulla S.P. n. 119 e contestuale individuazione, in area agricola, di una zona nella quale consentire un "*... nuovo edificio residenziale fino a 450 mc ...*", quale condizione alla cessione gratuita di parte del terreno per la costruzione della citata "rotonda"; a livello normativo viene variato l'art. 39 delle N.T.A. ed aumentata la capacità insediativa residenziale complessivamente del 2,02%;
- variazione a livello normativo di alcuni articoli delle "*Norme Tecniche di Attuazione*" al fine di meglio specificare alcuni interventi già ammissibili ed introdurre la necessità del ricorso alla Concessione Edilizia Convenzionata per i casi di maggiore complessità; gli articoli variati sono i nn. 25 bis, 37 bis ed il citato art. n. 39; è stata variata la "Scheda tecnica" relativa all'area "*Cn7*" ed introdotta la scheda relativa all'intervento edilizio conseguente la realizzazione della rotonda stradale;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emerge dalla deliberazione C.C. n. 22 del 25/10/2002 di adozione della Variante parziale;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/01/2003;

visto il parere del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 22/01/2003;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate alcune osservazioni, con le quali:

- si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto non viene dimostrata, la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.C., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento massimo del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

La medesima osservazione era già stata formulata in occasione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 18/02/2002).

Si fa presente che la capacità insediativa (come stabilito dall'art. 20 della vigente L.R. n. 56/77) *"... è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo ..."*; pertanto la sua verifica deve essere effettuata utilizzando i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano regolatore vigente;

- con riferimento alla localizzazione della nuova area edificabile, si ricorda che il comma 7 dell'art. 17 L.R. n. 56/77 ammette, solo in caso di esaurimento della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente, che *"... eventuali incrementi ..... devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali"*.

Nel caso in esame le "aree contigue" non sono a destinazione residenziale, ma a destinazione "agricola";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Arignano, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 25/10/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Arignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente  
f.to G. Gamba